

FARE IMPRESA IN SICUREZZA: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 E ALLA RIPARTENZA DELL'ATTIVITÀ

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Parma intende sostenere le imprese del territorio chiamate ad affrontare i costi dell'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.

L'intervento camerale si concretizza nella concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a ridurre le difficoltà economiche conseguenti alle limitazioni e alle prescrizioni introdotte nel periodo emergenziale e nella fase di ripartenza delle attività imprenditoriali.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), gli interventi realizzati dalle imprese del territorio finalizzati a mettere in sicurezza i locali dove si svolge l'attività di impresa e introdurre misure atte a prevenire la possibile diffusione del virus Covid-19 sia all'interno dell'ambiente di lavoro che in generale tra i lavoratori e i terzi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 500.000,00 interamente a carico della Camera di commercio.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto (voucher).
3. Il voucher viene corrisposto nella misura del **50%** dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti, fino ad un massimo di **euro 5.000,00**.
4. Non saranno ammesse le domande il cui importo complessivo delle spese sia inferiore a **euro 1.000,00**, al netto dell'iva e di altre imposte e tasse.

5. Verrà riconosciuta una ulteriore premialità di **euro 250,00** se l'impresa è in possesso del rating di legalità¹ e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 8.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili e di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti. Si riserva altresì la facoltà di chiuderlo anticipatamente qualora, al contrario, si registrasse l'incapienza dello stanziamento rispetto al valore delle domande pervenute.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) **siano microimprese, piccole o medie imprese**, così come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione Europea²
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Parma;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
2. Sono escluse dal contributo le imprese:
 - controllate dalla Pubblica Amministrazione;
 - che sono in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo senza continuazione dell'attività ed in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - che si trovano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019³.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo l'impresa:
 - dovrà inoltre essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - non dovrà avere forniture in essere con la Camera di commercio di Parma, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrino in una delle cause di esclusione di cui all'art.4, comma 6 D.L. 95/2012, ultimo capoverso.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR).

³ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.
5. Le imprese che hanno ottenuto il rimborso a valere sul bando **“Impresa Sicura” di Invitalia NON possono presentare domanda sul presente Bando.**

Articolo 5 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - Interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro;
 - Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;
 - Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per l’igiene delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa (clienti, fornitori ecc.) e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti;
 - Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, divisorii in plexiglass);
 - Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per il controllo degli accessi nei luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa (ad es. termoscanner a raggi infrarossi, telecamere termografiche portatili, varchi per la misurazione digitale della temperatura corporea);
 - Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici e contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare norme e protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di persone nei luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa adeguate in relazioni agli spazi disponibili e alle esigenze di distanziamento;
 - Servizi di sicurezza (ad es. agenzia di vigilanza che mette a disposizione personale) per un controllo fisico degli accessi del pubblico o altri soggetti che accedono ai luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa;
 - Studi, consulenze e servizi per ripensare l’organizzazione degli spazi di lavoro al fine di ridurre la prossimità fisica degli addetti e offrire maggiori garanzie di sicurezza per chi lavora in azienda e per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa;
 - Formazione del personale in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rischi di contagio epidemiologico;
 - Consulenze e servizi per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine di prevedere l’inserimento e gestione del rischio di contagio epidemiologico;
 - Materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es.

- pannelli e cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza da rispettare (distanziamento sociale, dispositivi da indossare, comportamenti virtuosi per una corretta igiene ecc.) da parte dei lavoratori e di chi chiunque venga a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa;
- Percorsi di screening sierologico per i dipendenti realizzati ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 350 del 16/04/2020 e n. 475 dell'11/05/2020.
2. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 23/02/2020 e fino alla data di presentazione della domanda.
 3. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso regolari documenti fiscali quietanzati o ricevute di pagamento fiscalmente regolari. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché "parlanti" (dagli stessi si dovrà evincere sia il codice fiscale dell'acquirente che la tipologia dell'acquisto effettuato). Non è ammessa alcuna forma di compensazione, né di autofatturazione. Ogni documento fiscale dovrà contenere il riferimento al servizio, bene ovvero dispositivo acquistato, in modo che sia possibile ricostruire la finalità dello stesso. Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.
 4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA.

Articolo 6 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19/3/2020 (G.U. del 20/3/2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 euro per impresa.

Articolo 7 – Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella di posta dell'ente *protocollo@pr.legalmail.camcom.it*, **dalle ore 8.00 del giorno 08/09/2020 e fino alle ore 20.00 del giorno 21/09/2020**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.
2. La richiesta di voucher dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet *www.pr.camcom.it* compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante dell'impresa;
 - **fotocopia del documento di identità** del sottoscrittore (legale rappresentante dell'impresa richiedente) in corso di validità;
 - **copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati** aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente Bando;
 - **copia dei pagamenti**, effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili, ai sensi del comma 5 dell' art. 5 del presente Bando;
 - **in caso di realizzazione di screening sierologico, copia della comunicazione alla Regione Emilia-Romagna** dell'avvio del programma di screening sierologico.
3. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 8 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria e concessione

1. La valutazione delle domande avverrà con una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza di fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di ex aequo i fondi residui saranno attribuiti proporzionalmente secondo il contributo spettante.
2. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, assegnando allo scopo un termine di **10 giorni** per la loro presentazione.
3. L'Ufficio competente invierà le comunicazioni relative alla richiesta di contributo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica che l'impresa avrà indicato sul modulo di presentazione della domanda.
4. Al termine della valutazione delle domande, con atto dirigenziale verrà formata la graduatoria sulla base dell'**ordine cronologico di presentazione** delle domande, attestato dalla data e ora di ricezione della PEC. La graduatoria darà atto delle domande "**ammesse e finanziabili**", delle

domande “**ammesse non finanziabili**” per esaurimento delle risorse disponibili e delle domande “**non ammesse**”. Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione alle imprese richiedenti dell’esito del procedimento.

5. All’atto dirigenziale farà seguito la liquidazione del contributo.

Articolo 9 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell’intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 10 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del Bando:
 - a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Articolo 11– Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 12 – Revoca del contributo

1. Ai sensi del DPR 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio è tenuta ad effettuare controlli mirati ovvero a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Inoltre l’Ufficio si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.

2. La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo qualora emergano falsità nelle dichiarazioni sostitutive e/o che non sussistano ovvero non siano state rispettate le condizioni previste del presente Bando.
3. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite dall'azienda maggiorate degli interessi legali fino a quel momento maturati.

Articolo 13 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Affari economici e relazioni esterne.

Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Parma intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del bilancio. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta urp@pr.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di PARMA con sede legale in via Verdi 2, P.I. 00757550348 e C.F. 80008090344, PEC protocollo@pr.legalmail.camcom.it E-MAIL: urp@pr.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo: francesco.arzarello@pec.it.